

6597



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 29014/2020
Rif. prot. entrata n. 28780/2020
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma, 20 FEB. 2020

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AS 1664 - Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
Emendamento 1.1000 – TESTO 2

È stato esaminato l'emendamento 1.1000 (testo 2), pervenuto in data 19 febbraio 2020, che prevede modifiche al decreto legge in oggetto.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso, si restituisce l'emendamento bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

~~Il Ragioniere Generale dello Stato~~

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M.', written over a horizontal line that has been crossed out.

DDL 1664

emendamento

1.1000 (testo 2)

La Relatrice

Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

2) al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in materia di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

3) al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;

4) al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore»; sostituire le parole: «comunitario ed» con le seguenti: «europeo e» e dopo le parole: «programmi operativi», aggiungere la seguente: «nazionali»;

5) al comma 2, sostituire le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;

2) al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate», inserire le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;

3) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali generali, di 3 posizioni dirigenziali non generali, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica



è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.”

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.”

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»*

6) *sopprimere il comma 7;*



7) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

“9-bis. All’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis) il Ministero dell’istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale.”

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dell’articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all’interno delle pubbliche amministrazioni, nell’ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell’università e della ricerca al 20 per cento.”;

d) all’articolo 4:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale generale prevista nella dotazione organica del Ministero dell’istruzione e una in quella del Ministero dell’università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.”

2) al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca di cui all’articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l’altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell’attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell’avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l’attività e propone al Ministro l’individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l’attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l’esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l’efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.”;

4) dopo il comma 7, inserire il seguente:

“7-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.”;



e) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.;"

f) allegare al decreto-legge la seguente tabella:

Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti generali	Dirigenti non generali	III area	II area	I area
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
<i>di cui per l'ufficio di gabinetto, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>130</i>		
<i>di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva</i>		<i>190</i>			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
<i>di cui per l'ufficio di gabinetto, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>60</i>		
Totale	31	416	2.502	3.153	350



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

comma 3 - l'emendamento incrementa le risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione (MI) e del Ministero dell'università (MUR).

Il decreto-legge n. 1 del 2020 ha disposto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019 - recante il regolamento di organizzazione dell'ufficio di diretta collaborazione del MIUR - si applichi sia al MI sia al MUR. Il citato regolamento prevede, ai sensi dell'articolo 9 comma 3, la possibilità di individuare a titolo oneroso sino a 20 collaboratori estranei all'amministrazione e sino a 15 esperti o consulenti.

Ne segue che sia il MI sia il MUR potranno avvalersi della predetta facoltà. Tuttavia, il medesimo decreto-legge n. 1 del 2020 ha stanziato risorse aggiuntive unicamente per la remunerazione dei capi degli uffici di diretta collaborazione, senza prevederne per il sostanziale raddoppio del numero di collaboratori e di esperti. Anzi, la relativa somma è stata ripartita tra le due amministrazioni, determinando una riduzione del 50% dell'importo per contratto.

Per rimediare a tale problema, si prevede la maggiore spesa di 350 mila euro, ai predetti fini, per il solo Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'istruzione, viceversa, potrà farsi carico della difficoltà nell'ambito del proprio bilancio, grazie alla maggiore dimensione finanziaria del medesimo. Si tratta di contratti attribuiti a personale esterno all'amministrazione, per il raggiungimento di obiettivi specifici o per prestazioni d'opera intellettuale, che non costituiscono rapporti di lavoro dipendente.

Inoltre, il citato regolamento n. 155 del 2019 dispone, all'articolo 10, che ai vice capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo possa essere attribuita una indennità aggiuntiva, che ne remunererà le maggiori responsabilità, nel limite complessivo di 86.000 euro lordo Stato. Al raddoppio nel numero delle posizioni derivante dall'istituzione dei nuovi Ministeri non è seguito il raddoppio della somma disponibile, che è stata, anzi, ripartita tra i due Ministeri. Pertanto, si prevede l'ulteriore stanziamento di 43.000 euro per ciascuno dei due Ministeri coinvolti.

In complesso, si tratta di una maggiore spesa di personale pari a 436.000 euro in ragione di anno, cioè 0,364 milioni di euro nel 2020, per i mesi da marzo a dicembre, e 0,436 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, considerata la decorrenza dal mese di marzo:

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,364	0,436	0,436	0,364	0,436	0,436	0,364	0,436	0,436
> e	t/c				0,177	0,211	0,211	0,177	0,211	0,211

Articolo 2

capoverso Art. 49 comma 1 - l'emendamento ha natura meramente ricognitiva della legislazione esistente in materia di attribuzioni del Ministero dell'istruzione, ricomprendendovi anche quella relativa all'istruzione tecnico-professionale. Giacché non viene prevista alcuna modificazione



all'ordinamento vigente, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

capoverso Art. 50 comma 1 - le modificazioni previste hanno natura ordinamentale, di mero *drafting* legislativo nonché al fine di indicare esplicitamente le competenze del Ministero dell'istruzione in materia di scuole militari già previste dalla legislazione vigente, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

capoverso Art. 51 comma 1 - l'emendamento incrementa di una unità il numero di posti dirigenziali di livello generale nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione, da ventiquattro a venticinque unità complessive.

A legislazione vigente, il posto in più può essere occupato mediante l'attribuzione di un incarico a un dirigente già in servizio, anche di seconda fascia, e quest'ultimo può, a sua volta, essere sostituito, se di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò considerato, l'emendamento comporta una maggiore spesa di personale pari a 230.826,21 euro all'anno, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'IRAP, dell'IVC e del prossimo rinnovo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, l'incarico può decorrere dal mese di marzo, quindi da prima che sia compiuta la riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6. In ragione della decorrenza dal mese di marzo 2020, la maggiore spesa di personale ammonta a 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro annui a decorrere dal 2021:

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,193	0,231	0,231	0,193	0,231	0,231	0,193	0,231	0,231
> e	t/c				0,093	0,112	0,112	0,093	0,112	0,112

capoverso Art. 51-ter comma 1 - le modificazioni previste hanno natura ordinamentale, per cui non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

comma 3-bis - l'emendamento è volto a definire la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo un incremento, rispetto a quella complessiva del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 1 dirigente generale, 3 dirigenti non generali, 12 dipendenti III area F1, 9 dipendenti II area F1 e 6 dipendenti I area F1 in più. Questo incremento si somma a quello di due posizioni dirigenziali generali previsto all'articolo 2 del decreto-legge nella sua versione originaria.

Il predetto incremento, al quale corrisponde pari incremento delle facoltà assunzionali, comporta maggiori spese di personale, e si rende necessario per i seguenti motivi.

L'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge, nella versione precedente all'emendamento di cui trattasi, dispone quanto segue, in merito alla dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca:



- la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è pari a quella già prevista per le strutture periferiche del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. A ciò, si aggiungono 130 posti già di pertinenza dell'ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro (su un totale di 190 posti), nonché due terzi dei posti di pertinenza del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie;
- la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è pari a quella già prevista per il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, oltre a 60 posti già di pertinenza dell'ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro (su un totale di 190 posti), nonché un terzo dei posti di pertinenza del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie.

Il predetto incremento, per il Ministero dell'università e della ricerca, dei dirigenti non generali e del personale non dirigenziale avverrà, soprattutto, a scapito della disponibilità del Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ciò comporterà difficoltà operative, poiché:

- i carichi amministrativi e di lavoro relativi all'area del bilancio, lungi dal potersi ripartire equamente tra i due Ministeri, si raddoppieranno, essendo proporzionali al numero di stati di previsione da gestire, anziché alla loro dimensione finanziaria, e rimanendo invariati il numero e la tipologia degli adempimenti per ciascuno stato di previsione (previsione, assestamento, rendiconto, conto annuale e relativa relazione allegata, note integrative, contabilità economica, previsioni di personale ecc.);
- i carichi amministrativi e di lavoro relativi all'ufficio di gabinetto e all'area della gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa l'informatica di servizio, si ripartiranno tra i due Ministeri, tuttavia in maniera più che proporzionale rispetto alla dimensione relativa delle due amministrazioni, considerato che non sarà possibile mantenere le medesime economie di scala raggiunte nel precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per questi motivi, appare opportuno prevedere l'ulteriore incremento della dotazione organica di cui al comma 3-*bis*.

Quanto al conseguente costo, di quello relativo all'incremento nel numero dei dirigenti generali si è già dato conto nella relazione all'articolo 2.

Lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'IRAP nonché, per i dirigenti, del rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018 in via di sottoscrizione, e, per il personale non dirigenziale, dell'indennità di amministrazione, è pari a:

<i>Qualifica</i>	<i>Stipendio annuo</i>
Dirigente non generale	133.854,15
III area F 1	37.488,79
II area F1	30.670,29
I area F1	28.952,29



Ne segue un incremento, nella spesa annua di personale, pari a:

<i>Qualifica</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa annua lorda aggiuntiva</i>
Dirigente non generale	3	401.562,45
III area F 1	12	449.865,48
II area F1	9	276.032,61
I area F1	6	173.713,74

Le relative immissioni in ruolo potranno decorrere, al più presto, da settembre, poiché le procedure di reclutamento non potranno concludersi prima di allora. Infatti, per lo svolgimento dei concorsi occorreranno almeno sei mesi.

Pertanto, l'emendamento comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>milioni di euro</i>		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
<i>s/e</i>	<i>c/K</i>	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,435	1,302	1,302	0,435	1,302	1,302	0,435	1,302	1,302
> e	t/c				0,211	0,631	0,631	0,211	0,631	0,631

Quanto alla dotazione organica, a titolo informativo si specifica come sia stato determinato il riparto previsto alla Tabella A allegata.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca funzionava ancora in base all'organizzazione di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, giacché il recente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 risultava ancora da attuare.

Pertanto, si prende in considerazione la dotazione organica definita in base al dPCM n. 98 del 2014, con l'ulteriore incremento di un posto dirigenziale generale previsto dalla legge di bilancio per il 2019:

	<i>Dirigenti generali</i>	<i>Dirigenti non generali</i>	<i>Personale non dirigenziale</i>
MIUR	28	413	5.978
<i>di cui amm.ne centrale</i>	13	111	1.133

La dotazione organica dei singoli dipartimenti è desumibile, in base al regolamento di cui al dPCM n. 140 del 2019, solo per le posizioni dirigenziali generali e non generali. Invece, né il predetto regolamento né altri atti hanno mai definito il riparto, tra i dipartimenti, della dotazione organica del personale non dirigenziale.

Con decreto del Ministro è stata in passato definita solo la quota della dotazione organica del personale non dirigenziale afferente all'amministrazione centrale, senza darne il dettaglio per singolo dipartimento o per ciascuna delle aree funzionali.

La seguente tabella fornisce ugualmente il dato per dipartimento, ricostruito, con riferimento al personale non dirigenziale, ripartendo la dotazione organica prevista per l'amministrazione centrale, al netto dei posti relativi all'ufficio di diretta collaborazione, in proporzione al personale in servizio nelle strutture che confluirebbero, ai sensi del dPCM n. 140 del 2019, nei dipartimenti ivi previsti:



	<i>Dirigenti generali</i>	<i>Dirigenti non generali</i>	<i>Personale non dirigenziale</i>
MIUR	28	413	5.978
<i>di cui diretta collab.</i>	-	9	190
<i>di amm.ne periferica</i>	15	302	4.845
<i>di cui Dip. Istruzione</i>	5	57	297
<i>di cui Dip. form. superiore</i>	4	24	274
<i>di cui Dip. risorse u.f.s</i>	4	21	392

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge, nella versione precedente all'emendamento di cui trattasi, la predetta dotazione organica si suddividerebbe come segue, tra i due Ministeri, tenuto anche conto dell'incremento di due posizioni dirigenziali generali previsto dall'articolo 2:

	<i>Dirigenti generali</i>	<i>Dirigenti non generali</i>	<i>Personale non dirigenziale</i>
MI	24	379	5.520
MUR	6	34	458

A seguito dell'ulteriore incremento del numero dei dirigenti generali disposti dall'emendamento di cui trattasi, nonché degli incrementi disposti dal comma 3-*bis* e prevedendo per detti incrementi un riparto per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e per un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, si ricava la seguente, complessiva, dotazione organica:

	<i>Dirigenti generali</i>	<i>Dirigenti non generali</i>	<i>Personale non dirigenziale</i>
MI	25	381	5.538
MUR	6	35	467

comma 3-ter - l'emendamento ha natura ordinamentale, poiché si limita a disporre in merito al riparto, tra i nuovi Ministeri, delle facoltà assunzionali già autorizzate in favore del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 3-*ter*, le facoltà assunzionali, tutt'ora non utilizzate, verrebbero divise tra i Ministeri come segue:

- 92% al Ministero dell'istruzione;
- 8% al Ministero dell'università e della ricerca.

L'emendamento prevede che il riparto delle facoltà assunzionali pregresse avvenga in proporzione alla dotazione organica, che è a sua volta, di fatto e anche grazie alla nuova formulazione del comma 4, proporzionale ai posti vacanti e disponibili, cioè all'effettivo fabbisogno. Il riferimento alla dotazione organica, anziché ai posti vacanti e disponibili, consente l'immediata utilizzabilità delle facoltà assunzionali, al fine di una più celere operatività delle due amministrazioni.

Peraltro, le facoltà assunzionali consentono di coprire una minima porzione dei posti vacanti della dotazione organica di ciascuno dei Ministeri. Dunque, l'autorizzazione ad assumere di cui al presente comma è sempre ben inferiore ai posti in questione.



comma 4 - le modificazioni apportate al comma 4 hanno natura meramente ordinamentale, limitandosi a disciplinare in maggior dettaglio le modalità di riparto del personale già in servizio nella struttura di cui al comma 3 tra i nuovi Ministeri.

Le predette modificazioni hanno anche l'obiettivo di consentire una più celere operatività dei nuovi Ministeri. Infatti:

- il testo originario del decreto-legge prevede che al Ministero dell'università e della ricerca «siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale» del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Tuttavia, come meglio specificato nella relazione tecnica all'articolo 3, comma 3-*bis*, l'organico del personale non dirigenziale del predetto Dipartimento non è mai stato definito. L'emendamento risolve il problema esplicitando la dotazione organica di ciascuno dei due Ministeri alla Tabella A. La predetta dotazione è stata determinata, grazie anche all'indispensabile incremento disposto al comma 3-*bis*, in maniera da garantire una migliore operatività di entrambi i Ministeri;
- il testo originale del decreto-legge prevede che, al fine dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sia «redatta una graduatoria [...]» per il trasferimento del personale del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Considerato che all'interpello parteciperebbero 244 dipendenti, si ritiene che i tempi occorrenti per il suo svolgimento, l'esame delle istanze e la successiva predisposizione della graduatoria, non siano compatibili con il termine del 30 aprile previsto per l'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viceversa, l'emendamento risolve il problema prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si limiti a disciplinare i criteri regolatori dell'interpello, così che il decreto possa essere adottato prima dello svolgimento dell'interpello stesso;
- il testo originale del decreto-legge prevede che le assegnazioni del personale avvengano a prescindere dalle manifestazioni di interesse, «in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto». Tuttavia, ciò è materialmente impossibile. Infatti, si tratta del necessario "riparto" del personale del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie tra i Ministeri, considerato che ai sensi del comma 3 il predetto personale è incardinato solo temporaneamente nel Ministero dell'istruzione. Poiché, però, la dotazione organica (come ricostruita nella relazione tecnica relativa al comma 3-*bis*) è superiore al personale in servizio, è evidente l'impossibilità di garantire che le assegnazioni siano congrue, quindi né in eccesso né in difetto, per entrambi i Ministeri. Né si potrebbe considerare tale vincolo riferito a uno solo dei Ministeri, poiché l'altro riceverebbe, in tal caso, una quantità di personale così esigua da non consentirne l'operatività. Per risolvere il problema, l'emendamento prevede che le assegnazioni avvengano in maniera da ripartire i posti vacanti in proporzione alla dotazione organica.

Inoltre, le modificazioni apportate con l'emendamento hanno, altresì, l'obiettivo di far sì che l'interpello possa condurre ad assegnazioni di personale rispondenti anzitutto all'esigenza del buon andamento dell'amministrazione. Infatti, il testo originale del decreto-legge prevedeva che l'assegnazione del personale avvenisse esclusivamente in base alla sola anzianità di servizio. Ciò condurrebbe a evidenti disfunzioni. Appare, invece, opportuno garantire il buon andamento



dell'amministrazione, mediante un esame dei *curricula* del personale interessato, al fine di individuare, anzitutto, a quale area organizzativa debbano opportunamente essere assegnati: personale, bilancio, informatica di servizio, comunicazione, ecc.

Si rappresenta che non è prevista una disciplina specifica per gli interelli per il personale dirigenziale, giacché si applica quella generale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, si rappresenta che ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spetteranno compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese, per lo svolgimento delle funzioni. Si tratterà, infatti, di dirigenti dell'amministrazione che svolgeranno il relativo incarico nell'ambito dei propri obblighi di servizio.

comma 5 - le modificazioni apportate al comma 5 hanno natura ordinamentale. Pertanto, non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

comma 6 - le modificazioni apportate al comma 5 hanno natura ordinamentale. Pertanto, non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

comma 7 - l'abrogazione del comma 7 non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica. La relativa disciplina è stata ripresa dal nuovo comma *3-bis*.

comma 9-bis - l'emendamento consente al Ministero dell'istruzione di avvalersi di SOGEI quale propria società *in house*, per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale. Poiché rimangono fermi i limiti dati dallo stanziamento disponibile a legislazione vigente per l'acquisto dei relativi servizi, la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

comma 9-ter - La disposizione prevede per il MUR fino al 31 dicembre 2022 un incremento del limite percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'incremento non comporta maggiori spese per la finanza pubblica, giacché gli incarichi ai sensi del predetto comma *5-bis* comportano unicamente l'attribuzione della relativa spesa per stipendi a una diversa amministrazione, ferma restando l'entità della spesa medesima.

Articolo 4

comma 2-bis - la disposizione si limita a specificare a quale struttura preporre, in via transitoria, i nuovi dirigenti generali previsti dall'emendamento in questione. Della maggiore spesa derivante dall'incremento nel numero dei dirigenti generali si è data evidenza nella relazione tecnica relativa all'articolo 2.

comma 3 - l'emendamento intende consentire l'immediato utilizzo dei due posti aggiuntivi di dirigente generale previsti dall'articolo 2. Ciò ha effetti sulla decorrenza della relativa spesa, dei quali si è tenuto conto nella relazione tecnica al predetto articolo.



Quanto alla collocazione definitiva dei due posti in questione nell'ambito dell'organizzazione dei relativi Ministeri, la stessa sarà definita con i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, poiché l'organizzazione interna dei Ministeri è delegificata.

comma 3-bis - l'emendamento ha natura ordinamentale, dunque senza effetti sui saldi della finanza pubblica.

comma 7-bis - l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si limita a prevedere la possibilità che il bilancio del Ministero dell'istruzione e quello del Ministero dell'università e della ricerca siano variati, in maniera compensativa.

Articolo 5

L'emendamento comporta un onere complessivo pari a:

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
> s	c	0,992	1,969	1,969	0,992	1,969	1,969	0,992	1,969	1,969
> e	t/c				0,481	0,955	0,955	0,481	0,955	0,955

Alla copertura dei predetti oneri, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per 992.000 euro per l'anno 2020, per 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e per 1.969.0000 a decorrere dall'anno 2022 nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, per 969.000 euro per l'anno 2021.

Quanto alla riduzione dello stanziamento previsto per l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, si tratta di un'autorizzazione capiente, non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento.

Complessivamente, le riduzioni di spesa previste ammontano a:

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
< s	c	0,992	1,969	1,969	0,992	1,969	1,969	0,992	1,969	1,969

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regioniere Generale dello Stato

20 FEB. 2020

[Handwritten signature]

